

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
31 luglio 2024.

## Scioglimento del consiglio comunale di Irsina.

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati eletti il consiglio comunale di Irsina (Matera) ed il sindaco nella persona del signor Nicola Massimo Morea;

Vista la deliberazione n. 28 del 15 luglio 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Nicola Massimo Morea dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Irsina (Matera) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2024

MATTARELLA

*Piantedosi, Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Irsina (Matera) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Nicola Massimo Morea.

In occasione delle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2024, il signor Nicola Massimo Morea è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Basilicata.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 15 luglio 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Irsina (Matera).

Roma, 27 luglio 2024

*Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI*

24A04386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 24 luglio 2024.

**Definizione dei termini e delle modalità per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare:


l'art. 5, comma 5, secondo cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, in particolare, la collaborazione delle Forze armate;

l'art. 7, comma 1, lettera v), secondo periodo, secondo cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai fini della promozione della formazione, della crescita tecnico-professionale e della qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, può avvalersi delle strutture formative e delle capacità, in particolare, del Ministero della difesa, secondo termini e modalità definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro interessato;

l'art. 12, comma 1, secondo cui con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia;

l'art. 12, comma 2, lettera e), che rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei termini e delle modalità per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di in-



centivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 26, sul conferimento di incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 884 e 1777;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Considerata l'esigenza di definire le modalità e i termini dell'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 e nei limiti delle assegnazioni finanziarie a legislazione vigente;

Ravvisata l'opportunità di individuare le ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disciplinando anche l'utilizzo, da parte dell'Agenzia, delle strutture formative del Ministero della difesa;

Di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

*Modalità di impiego del personale militare del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*

1. Il personale militare di seguito denominato «personale» del Ministero della difesa può essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di seguito denominata «Agenzia», per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il personale del Ministero della difesa, fatta eccezione per quello impiegato nell'ambito del contingente di cui all'art. 8, può essere assegnato all'Agenzia:

- a) in posizione di comando, previo assenso dell'interessato;
- b) per il conferimento di incarichi dirigenziali, previo collocamento in aspettativa;
- c) in posizione di distacco, per le esigenze di cui all'art. 6, comma 3.

3. Il personale da impiegare ai sensi del comma 2, sulla base delle esigenze prospettate dall'Agenzia in termini di professionalità e competenze richieste, è selezionato

dall'Agenzia nell'ambito di una rosa di candidati individuati dal Ministero della difesa, su proposta dello Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Agenzia trasmette al Ministero della difesa un prospetto dei fabbisogni di professionalità per i quali intende individuare personale da impiegare ai sensi del presente decreto, recante, in particolare, l'indicazione delle funzioni, degli incarichi e delle mansioni che il personale è chiamato a svolgere, nonché dei requisiti professionali richiesti. Il Ministero della difesa predispone, compatibilmente con le proprie esigenze, un elenco dei possibili candidati e lo trasmette all'Agenzia per la selezione. I candidati dell'elenco sono individuati nell'ambito di un piano triennale elaborato dallo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, aggiornato annualmente sulla base delle esigenze di impiego rappresentate dall'Agenzia.

5. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al comma 2 sono posti a carico dell'Agenzia secondo le seguenti modalità:

a) il trattamento economico fisso e continuativo, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, è anticipato dagli enti amministratori competenti del Ministero della difesa e rimborsato dall'Agenzia mediante versamento in tesoreria, con imputazione sul capitolo di entrata del Ministero della difesa;

b) il trattamento economico accessorio è corrisposto direttamente dall'Agenzia che provvede anche alla regolarizzazione di tutti gli aspetti fiscali e contributivi ad esso connessi. Tale trattamento, sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni e del livello di responsabilità rivestito, è pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti dell'Agenzia e il trattamento economico di cui alla lettera a);


c) il trattamento economico complessivo è determinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia e non può comunque essere inferiore a quanto percepito presso l'amministrazione di provenienza per il grado o area funzionale di appartenenza.

6. Il personale del Ministero della difesa di cui al presente decreto, fatta eccezione per quello di cui all'art. 6, comma 3, viene equiparato ai segmenti professionali dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

*Contingente massimo di personale del Ministero della difesa impiegabile presso l'Agenzia e incarichi attribuibili*

1. Il personale del Ministero della difesa può essere assegnato a svolgere funzioni attinenti sia all'Area manageriale e alte professionalità sia a quella operativa, in conformità alle esigenze organizzative comunicate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 4.



2. Il contingente massimo di personale del Ministero della difesa che può essere impiegato presso l'Agenzia, fatte salve le unità di cui all'art. 8, è di settanta unità, così suddivise:

a) fino a venti unità per incarichi nell'Area manageriale e alte professionalità;

b) fino a cinquanta unità per incarichi nell'Area operativa.

In sede di prima applicazione, il predetto contingente si forma secondo le modalità e i termini indicati al comma 4.

3. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettera a), il Ministero della difesa rende disponibile un numero di unità di personale tale da assicurare:

a) la titolarità di un servizio generale tra quelli istituiti, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, ivi previsto, e la partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, o il conferimento di altro incarico attribuibile sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni e del livello di responsabilità rivestito;

b) la titolarità di cinque Divisioni di maggiore complessità che operano nell'ambito dei servizi generali di cui alla lettera a), o il conferimento di un pari numero di incarichi attribuibili sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni e del livello di responsabilità rivestito.

4. In relazione al contingente massimo di personale di cui al comma 2, l'Agenzia, in sede di prima applicazione, può chiedere personale del Ministero della difesa da impiegare ai sensi del presente decreto secondo un sistema di incremento progressivo nel limite annuale massimo non superiore a:

a) quarantacinque unità per il 2024;

b) otto unità per il 2025, per un contingente complessivo di cinquantatré unità;

c) cinque unità per il 2026, per un contingente complessivo di cinquantotto unità;

d) dodici unità per il 2027, per un contingente complessivo di settanta unità.

5. Nell'ambito delle unità di personale di cui al comma 2, lettera b), venti unità appartenenti all'Arma dei carabinieri sono deputate alle funzioni di tutela della sicurezza fisica della sede dell'Agenzia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e sono oggetto di rivalutazione, con particolare riferimento al numero di unità di personale da impiegare, prima della scadenza del predetto termine, previa intesa fra il Ministero della difesa e l'Agenzia.

### Art. 3.

#### *Periodo di assegnazione del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia*

1. L'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia non può avere durata superiore a tre

anni. Su richiesta dell'Agenzia e previo assenso dell'interessato e del Ministero della difesa, la durata complessiva del comando può essere estesa ad un periodo continuativo di cinque anni.

2. Il Ministero della difesa può chiedere il rientro del personale prima della naturale scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, previo assenso dell'Agenzia, qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Il comando del personale può, inoltre, cessare anticipatamente per effetto del ritiro, per iscritto, dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse da parte dell'Agenzia.

### Art. 4.

#### *Stato giuridico del personale del Ministero della difesa e dotazioni*

1. Il personale del Ministero della difesa impiegato presso l'Agenzia permane nei ruoli della Forza armata di provenienza, conserva lo *status* relativo al grado posseduto e, nei casi previsti, è inserito nelle aliquote di valutazione secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Permangono sotto la responsabilità e a carico dell'Arma dei carabinieri le dotazioni di sicurezza e l'addestramento del personale di cui all'art. 2, comma 5.

### Art. 5.

#### *Obblighi del personale*

1. Al personale del Ministero della difesa impiegato presso l'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di segreto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e al regolamento del personale dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 224, adottato ai sensi del medesimo art. 12 del decreto-legge n. 82 del 2021.


2. Al personale della difesa impiegato presso l'Agenzia ai sensi dell'art. 8, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti dei terzi.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, al personale della difesa impiegato presso l'Agenzia si applica il regolamento adottato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, fatta eccezione per gli istituti e le norme incompatibili con lo stato giuridico di personale militare.

### Art. 6.

#### *Attività formativa e addestrativa*

1. Nello svolgimento delle attività di formazione e qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersecurity, nonché delle attività addestrative e di quelle relative alle esercitazioni di sicurezza cibernetica e resilienza, l'Agenzia può avvalersi delle strutture e delle capacità del Ministero della difesa, descritte nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo modalità e termini da definire con apposita intesa e senza oneri a carico dell'Agenzia stessa.



2. Il personale dell' Agenzia può prestare attività di docenza presso le medesime strutture di cui all' allegato B.

3. Per particolari esigenze connesse con finalità di formazione e specializzazione professionale, il personale del Ministero della difesa può essere impiegato presso le strutture dell' Agenzia. A tal fine, il Ministero della difesa rappresenta tali esigenze, relativamente ad un numero comunque circoscritto di risorse, indicando i profili professionali, nonché il periodo di tempo per il quale richiede l' impiego del proprio personale presso l' Agenzia. Nell' ipotesi di cui al presente comma, l' impiego avviene previo accordo tra il Ministero della difesa e l' Agenzia. Dalle attività di cui al presente comma non derivano oneri a carico dell' Agenzia.

#### Art. 7.

##### *Ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l' Agenzia*

1. Ai sensi dell' art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l' Agenzia, nonché le relative modalità e termini di attuazione sono definiti con apposita intesa tra il direttore generale dell' Agenzia e il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Negli ambiti di collaborazione definiti ai sensi del comma 1 è compresa la possibilità per il personale dell' Agenzia di usufruire delle prestazioni sanitarie presso il Policlinico militare di Roma «Celio».

#### Art. 8.

##### *Modalità attuative della collaborazione*

1. Anche al fine di assicurare un' efficace attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6 e 7, è distaccato presso l' Agenzia un Generale di divisione, o gradi corrispondenti delle Forze armate, che opera con il supporto di un contingente di cinque unità di personale del Ministero della difesa. Tali unità di personale non occupano posizioni di organico dell' Agenzia.

2. Il personale di cui al comma 1 è posto gerarchicamente alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa e funzionalmente alle dipendenze del direttore generale dell' Agenzia.

3. Gli ulteriori compiti e funzioni da attribuire al personale di cui al comma 1, ivi inclusi quelli relativi all' assolvimento delle attività in ambito NATO, sono definiti dal direttore generale dell' Agenzia, d' intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa.

4. Gli oneri derivanti dall' impiego del personale di cui al presente articolo sono ripartiti tra il Ministero della difesa e l' Agenzia. Quest' ultima corrisponde al predetto personale la differenza tra il trattamento economico in godimento da parte del personale del Ministero della

difesa e il trattamento economico in godimento presso l' Agenzia, determinato secondo quanto disposto dal regolamento del personale dell' Agenzia per la cybersicurezza nazionale adottato ai sensi dell' art. 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

#### Art. 9.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono sostenuti da ciascuna amministrazione nell' ambito delle rispettive dotazioni di bilancio a legislazione vigente.

#### Art. 10.

##### *Disposizione finale*

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 24 luglio 2024

p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato  
MANTOVANO

Il Ministro della difesa  
CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2024


Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2314

ALLEGATO A

(articolo 1, comma 6)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE  
PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSONALE  
DELL' AGENZIA

Ministero della difesa	Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Generale C.A. / Generale Div.	Direttore centrale
Generale di brigata / Colonnello	Direttore
Tenente Colonnello / Maggiore	Consigliere
Capitano / Tenente / Sottotenente	Esperto
Personale appartenente al ruolo dei Marescialli	Coordinatore
Personale appartenente al ruolo Sergenti e alla categoria Graduati	Assistente



## ALLEGATO B

(articolo 6, comma 1)

STRUTTURE E CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ATTIVITÀ  
FORMATIVA E ADDESTRATIVA IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA

## Strutture della difesa

Polo Formativo Cyber del Ministero della difesa, Centro alti studi per la difesa (CASD), Scuola di telecomunicazioni Forze armate (STELMILIT) di Chiavari e Centro interforze di formazione intelligence e di guerra elettronica (CIFIGE) di Ponte Galeria, Comando per le operazioni di rete (COR).

## Offerta formativa

Nei corsi di livello Base, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, l'obiettivo si focalizza nel dotare delle conoscenze di base relativamente al concetto dell'intelligenza artificiale e i possibili campi di applicazione, evidenziando gli sviluppi della *Cyber Defence*, ma anche di fornire conoscenze generali per gestire e condurre attività di *Digital Forensics* a seguito di incidente o di reato informatico (ivi compresa l'eventuale cooperazione con le Autorità e gli organismi preposti in ambito forense, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale), impiegando un approccio corretto all'uso delle tecnologie e per una comprensione delle problematiche giuridiche ad esse connesse.

Inoltre, vengono fornite le conoscenze fondamentali per trattare e gestire in modo adeguato i dati personali nel rispetto della privacy, mediante l'adozione di idonee misure organizzative, affrontando le problematiche di carattere giuridico-legale connesse alla creazione, alla conservazione ed alla circolazione dei dati e delle informazioni.

Nei corsi di livello Intermedio, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, l'obiettivo si focalizza nel fornire conoscenze approfondite relativamente al concetto delle vulnerabilità di sicurezza dei dispositivi di rete, dei sistemi operativi e delle applicazioni, facendo acquisire quelle conoscenze necessarie per utilizzare i programmi per il *vulnerability scanning*, al fine di saper attuare le diverse contromisure e misure di riduzione del rischio, in base alla valutazione della configurazione di sicurezza dell'infrastruttura ICT.

Attraverso tali corsi si ottengono quelle capacità atte ad individuare le vulnerabilità presenti nei sistemi web attivi all'interno dell'infrastruttura in esame, raccogliere e valorizzare gli elementi relativi alla frontiera *cyber* di interesse, utili alla redazione di *report* di natura *intelligence* acquisendo metodologia e tecniche relative all'informatica forense, nonché le procedure di primo intervento e *triage*.

I corsi di livello Avanzato, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, sono rivolti al personale già in possesso di un adeguato *background* e destinato ad operare nell'ambito dell'area tecnologica della *Cyber* e della *Digital Forensics*.

L'obiettivo si focalizza nel fornire ulteriori conoscenze approfondite relativamente allo scopo di formare esperti o consulenti in questi delicati settori, attraverso l'acquisizione di competenze fondamentali sulla gestione e la protezione dei dati, divenendo esperti in analisi e recupero dati, in *Malware Analysis* o nella gestione di Centri di elaborazione, sempre nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le *best practices* in materia.

Profili che si dovranno basare sull'acquisizione delle moderne tecniche di analisi del *malware*, per poter diventare esperti nel monitoraggio e nell'analisi del traffico di reti informatiche o alla raccolta di informazioni (prove legali o rilevamento di intrusioni), acquistando una capacità nell'analizzare quanto avviene sulla propria info-struttura.

Infine, l'Alta formazione viene erogata attraverso i *master* organizzati dalla Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari, con la collaborazione di università esterne, e i corsi di dottorato e di alta formazione attivati direttamente dal Centro alti studi per la difesa nella veste di Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa (SSOSD).

Tali corsi hanno il compito di fornire una approfondita preparazione al personale già in possesso di un adeguato *background* e destinato ad operare nell'ambito dell'area tecnologica della *Cyber Security* e *Digital Forensics*, della *Digital Trasformation* e *Digital Innovation*, oltre che di alta formazione manageriale.

Con essi, si vuole raggiungere l'obiettivo di formare figure professionali di alto livello nell'ambito delle tecnologie digitali in grado di assumere posizioni quali manager o funzionari in grandi organizzazioni pubbliche e private del Sistema Paese legate alle tecnologie innovative.

## Offerta addestrativa

L'Agenzia, anche in relazione alle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 82 del 2021, potrà coinvolgere il Ministero della difesa nello svolgimento di esercitazioni nazionali ed internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese.

Il Ministero della difesa potrà invitare l'Agenzia a partecipare sia agli eventi esercitativi di carattere militare (1) condotti e/o coordinati in contesto nazionale, multinazionale nonché in ambito NATO/UE, che ad eventuali ulteriori esercitazioni caratterizzate da predominanti aspetti afferenti alla *Cyber Defence*. Ai succitati eventi potranno essere invitati, ove possibile, anche enti governativi, Forze di pubblica sicurezza, accademia e industria, al fine di aumentare la conoscenza reciproca, la coesione e la standardizzazione delle procedure e delle capacità.

Il Ministero della difesa, al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne l'impiego, potrà mettere a disposizione, su base di non interferenza con le relative specifiche attività e competenze, il proprio *Cyber Range*, lo stesso è reso disponibile anche all'Agenzia per la conduzione delle attività formative ed addestrative dell'Agenzia stessa.

Qualora si configuri la possibilità di un uso congiunto della suddetta struttura, il Ministero della difesa e l'Agenzia concorderanno gli scenari oggetto dell'attività addestrativa sulla base delle rispettive esigenze addestrative e delle specifiche competenze.

24A04458

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

**Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.**

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Visto l'art. 23, comma 1-ter del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto e con la quale sono stati stanziati euro 8.330.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

(1) Eventi a caratterizzazione «operativo/militare» strutturati per la verifica delle capacità operative (personale, assetti tecnologici, procedure).

